



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LEGGE QUADRO N. 447 D EL 10.10.1995

DECRETO MINISTERO AMBIENTE DEL 29.11.2000

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA N. 142 DEL 30.03.2004

DECRETO LEGISLATIVO N. 194 DEL 19.08.2005

INDIVIDUAZIONE AREE CRITICHE (IAC)

PIANO INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE (PICAR)

MAPPATURA ACUSTICA (MA)

PIANI DI AZIONE (PA)

NORME GENERALI

Prot. n.

Trieste lì

Il progettista

()

**Il Dirigente Tecnico M.S. e N.C.
Responsabile del Procedimento**

()

Capitolo A) Norme Generali

ARTICOLO 1 – PREMESSA	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 3 – COMPONENTI DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ARTICOLO 5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL PRESENTE CAPITOLATO	4
ARTICOLO 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	4
ARTICOLO 7 - CONSEGNA DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 8 –SICUREZZA	4
ARTICOLO 9 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	5
ARTICOLO 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ARTICOLO 11 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ	6
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
ARTICOLO 13 - COPERTURA ASSICURATIVA	7
ARTICOLO 14 – REQUISITI DEL SERVIZIO	7
ARTICOLO 15 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI	8
ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	8
ARTICOLO 17 - PROGRAMMA E PIANI OPERATIVI DETTAGLIATI PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI	8
ARTICOLO 18 - STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI – CONTO FINALE	8
ARTICOLO 19 - TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO, SOSPENSIONI, PENALITÀ, PROROGHE	9
ARTICOLO 20 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE	9
ARTICOLO 21 – SERVIZI DI GARANZIA E ASSISTENZA	10
ARTICOLO 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	10
ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO	10
ARTICOLO 24 – RECESSO E RISOLUZIONE	11
ARTICOLO 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ARTICOLO 26 – DANNI DI FORZA MAGGIORE	11
ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA	11
ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	12
ARTICOLO 29 - SPESE DI CONTRATTO	12
ARTICOLO 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12

ARTICOLO 1 – PREMESSA

Friuli Venezia Giulia Strade, società costituita ai sensi dell'articolo 4 comma 87 della Legge Regionale 22 del 20 agosto 2007 e dell'articolo 63 della Legge Regionale del 20 agosto 2007, relativamente all'intera rete esistente in propria gestione, ha l'obbligo di:

- effettuare l'Individuazione delle Aree Critiche, IAC, in cui, per effetto delle immissioni delle infrastrutture stradali esistenti, si abbia superamento dei limiti di immissione acustica ammissibili definiti nel DPR 30.03.2004 e trasmettere i relativi dati ai Comuni interessati ed alla regione Friuli Venezia Giulia;
- presentare ai Comuni interessati ed alla regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, PICAR;
- conseguire entro quindici anni, dalla data di approvazione del piano, gli obiettivi di risanamento pianificati;
- presentare alla regione Friuli Venezia Giulia ed al pubblico, la mappatura acustica, MA, ed i piani di azione, PA, redatti secondo quanto specificato dal decreto Legislativo n. 194 del 19.08.2005.

Il presente documento definisce pertanto i requisiti e le specifiche generali, oltre alle necessarie condizioni di realizzazione del servizio da parte di società specializzata, denominata nel seguito "Contraente".

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente capitolato la Individuazione Aree Critiche, IAR, realizzazione del Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, PICAR, la Mappatura Acustica, MA, e la predisposizione dei Piani di Azione, PA, della rete stradale in gestione di Friuli Venezia Giulia Strade.

ARTICOLO 3 – COMPONENTI DELL'APPALTO

Tale servizio per l'Identificazione delle Aree Critiche, realizzazione Piano degli Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore, realizzazione di Mappatura Acustica e Piani di Azione, comprende le seguenti attività:

- misure acustiche, di traffico e meteo per la calibrazione e verifica dei modelli di simulazione;
- monitoraggi acustici, di traffico e meteo delle sorgenti di rumore stradali;
- elaborazione di dati cartografici;
- classificazione acustica di infrastrutture stradali;
- reperimento e classificazione di dati territoriali, urbanistici ed antropici;
- modellazioni acustiche per individuazione delle aree critiche, realizzazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore e della mappatura acustica;
- predisposizione ed invio del materiale informativo per Enti (Comuni, Regioni, Ministero) e pubblico;
- realizzazione sistema G.I.S..

I rilievi dovranno includere l'estesa e le pertinenze degli svincoli e delle strade di servizio, con riferimento a quanto specificato nel presente capitolato e nei relativi allegati.

Il Capitolato è finalizzato alla descrizione delle metodologie e delle caratteristiche con le quali dovranno essere eseguite le diverse attività.

Il Capitolato è stato redatto con riferimento a quanto previsto dalla Legge 447/95, dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29/11/2000, dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/2004 e dal Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/2005.

Tutte le attività di campo dovranno essere eseguite mediante strumentazione e metodologie idonee a:

- evitare situazioni critiche per la sicurezza stradale;
- garantire rapidità di esecuzione del servizio;
- assicurare il minimo disagio all'utenza durante l'effettuazione dei rilievi.

Nel seguito saranno descritte le attività richieste e le relative specifiche tecniche e tolleranze, con riferimento a strumentazioni e metodi di misura che si ritengano idonei al compito assegnato. Tali specifiche tecniche relative a strumenti e metodologie sono da considerarsi vincolanti.

Il Contraente inoltre potrà richiedere variazioni operative alle previsioni e contenuti del presente capitolato ad ogni singola fase ed in ogni momento di esecuzione purché non comportino modifiche sostanziali alle prestazioni individuate nel presente articolo al fine di assicurare la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, senza che ciò possa dare diritto a maggiori compensi per l'aggiudicatario oltre a quelli stabiliti nel contratto.

Friuli Venezia Giulia Strade si riserva inoltre di far posticipare eventuali attività di campo per tratte stradali in fase di lavori straordinari o di ammodernamento.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'appalto è di **€ 951.624,00 (diconsi novecentocinquantunmilaseicentoventiquattro)** e risulta così suddiviso :

€ 933.180,00 per prestazioni e **€ 18.444,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo indicato deve intendersi inclusivo di tutte le spese relative a:

1. tutte le attività previste dalle norme tecniche del presente appalto;
2. trasferte, nonché eventuali oneri aggiuntivi inerenti all'appalto affidato;
3. contributi previdenziali e qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento del servizio.

L'importo del servizio da fornire in appalto sarà quello risultante dall'offerta dell'Appaltatore aggiudicatario assegnata con il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006.

L'ammontare complessivo di cui all'art. 4 rappresenta l'importo massimo delle medesime e non dovrà comunque essere superato. Friuli Venezia Giulia Strade non riconoscerà prestazioni eccedenti il limite prefissato.

ARTICOLO 5 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL PRESENTE CAPITOLATO

Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti documenti :

- il capitolato generale d'appalto (D.M. 19/04/2000 n°145);
- il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12/04/2006 n°163 e s.m.i.);
- il regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 21/12/1999 n° 554 e s.m.i.);
- la legge quadro sull'inquinamento acustico Legge 26/10/2006 n° 447;
- il D.M. Ambiente 29/11/2000 ed il D.P.R. 30/03/2004 n°142;
- il D.Lgs. n. 194 del 19/08/2005;
- il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali e Norme Tecniche;
- il D.U.V.R.I. previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
- allegati tecnici vari, comprensivi di normative e standard di riferimento nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore, è stabilita nella somma pari al 2% dell'importo a base d'appalto di cui al art. 4 del presente capitolato.

La cauzione definitiva, prestata dall'impresa aggiudicataria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, è stabilita pari al 10% dell'importo netto contrattuale.

Le cauzioni, sia provvisoria che definitiva, sono prestate sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento contrattuale imputabile all'esecutore del servizio.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento, ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia sarà svincolata decorsi 30 giorni dal perfezionamento delle obbligazioni contrattuali (emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di collaudo).

ARTICOLO 7 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato avvio dello stesso, potrà essere effettuata subito dopo l'aggiudicazione definitiva con le modalità di cui agli articoli 129 e 130 del D.P.R. 544/99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/2000 previa acquisizione della cauzione definitiva.

La consegna del servizio, avverrà alla stipula del contratto; è comunque salva la possibilità, previo accordo fra le parti, formalizzato con la sottoscrizione di apposito verbale, di effettuare la consegna in attesa del perfezionamento del contratto.

Il termine stabilito di ultimazione delle attività, decorre dalla data della stipula del contratto o del sopra menzionato verbale.

ARTICOLO 8 –SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto Friuli Venezia Giulia Strade., in ottemperanza al D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e ad individuare i costi della sicurezza nell'importo complessivo di **€ 18.444,00 (diconsi diciottomilaquattrocentoquarantaquattro)**.

Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato "DUVRI".

L'Appaltatore dovrà, altresì, indicare al committente almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art.97.

Le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art.29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte dell'Friuli Venezia Giulia Strade., causa di risoluzione in danno del contratto così come espressamente sancito dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 9 – PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento fornito dall'Friuli Venezia Giulia Strade.;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme e a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo e impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato da Friuli Venezia Giulia Strade. si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 223/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con Friuli Venezia Giulia Strade. che, come disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei casi di inosservanza alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, vengano stabilite dalla Committenza violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

Friuli Venezia Giulia Strade. comunicherà all'Appaltatore il nome del Responsabile dei Lavori.

ARTICOLO 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli Precedenti, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

- eseguire il servizio oggetto del presente contratto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore, nonché del presente contratto;
- l'impiego del personale qualificato occorrente per l'esecuzione del servizio, nonché il reperimento delle informazioni e l'utilizzo della strumentazione, apparecchiature, mezzi d'opera e di tutte le tecnologie occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- l'effettuazione, nel corso dell'esecuzione del servizio, dei controlli e verifiche (test, calibrazioni strumenti, ecc.), previsti dal presente Capitolato che la Direzione Lavori riterrà necessari;
- relazione periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta della stazione Appaltante;

- assicurare il transito in sicurezza lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che fossero intersecati o comunque disturbati nell'esecuzione dell'appalto, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni;
- dette segnalazioni, diurne e notturne, costituite da cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della Strada vigente e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su autostrada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati, senza mai ridurre il numero delle corsie, se non previa formale autorizzazione di Friuli Venezia Giulia Strade. all'eventuale chiusura o limitazione del traffico. La relativa richiesta dell'ordinanza di chiusura dovrà essere inoltrata al Responsabile del Procedimento entro 15 giorni prima della prevista data di applicazione;
- prevedere al ripristino estetico e funzionale allo stato precedente delle strutture o parti di esse interessate dalle indagini;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assunzione di mano d'opera e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando la committente da ogni responsabilità sia in caso di inadempimento che di infortunio. La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per qualunque problema possa derivare alla committente a causa del comportamento del personale della ditta stessa, anche nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti e in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia della committente che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni prestabilite;
- attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi;
- esibire in qualunque momento e su semplice richiesta della committente, la documentazione comprovante la regolarità di quanto indicato nel presente capitolato;
- portare a conoscenza del proprio personale le norme essenziali di prevenzione e protezione sul lavoro.

ARTICOLO 11 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo DPR 554/99.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi aggiuntivi al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione delle attività, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza stradale) nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa è obbligata agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

Le attività di cui al presente appalto dovranno essere condotte tenendo conto degli elementi contenuti nel D.U.V.R.I., che forma parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008.

L'impresa appaltatrice dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di avere approfondita conoscenza e motivata convinzione della buona formulazione del D.U.V.R.I.

L'impresa dovrà nominare un proprio Responsabile Tecnico Abilitato per la Sicurezza, per recepire e attuare tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza.

Il Responsabile della sicurezza dell'impresa dovrà ammettere nelle aree di lavoro esclusivamente gli addetti ai lavori che si attengono alle prescrizioni impartite.

Qualora, inoltre, l'ente Committente disponga la sospensione di lavorazioni eseguite senza le necessarie predisposizioni prescritte dal D.Lgs. 81/2008, ciò non costituirà titolo per l'impresa a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'impresa stessa.

In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, l'impresa verrà formalmente diffidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente in materia.

Per lo svolgimento dei servizi in oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto l'Impresa, quale datore di lavoro, è obbligata nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle norme stabilite dal D.L. 81/2008 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo delle persone responsabili del servizio di prevenzione e salute sul luogo di lavoro.

Egli, sia che svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione sia che abbia designato i responsabili, deve trasmettere, sempre prima dell'inizio dei lavori, copia conforme della dichiarazione attestante il possesso di attitudini e le capacità adeguate di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi corredata da copia di attestazione di frequenza del corso di formazione.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Appaltatore terrà sollevata e indenne Friuli Venezia Giulia Strade e il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

ARTICOLO 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.L.vo 163/06 e dell'art. 103 comma 1 del D.P.R. 544/99, l'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto o comunque 10 giorni prima della consegna del servizio, a presentare una polizza di assicurazione da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per tutto il periodo contrattuale.

La somma assicurata stabilita in € 951.624,00 pari al 100% dell'importo contrattuale.

La polizza deve inoltre prevedere la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.P.R. 544/99, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilita nel 5% della somma assicurata di cui sopra e con un minimo di 500.000,00 €.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche danni causati dalle imprese mandanti.

L'impresa appaltatrice inoltre è tenuta a provvedere alle assicurazioni R.C.O. verso i prestatori di lavoro (propri dipendenti o parasubordinati) per i rischi inerenti la propria attività.

Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.:	- catastrofe	€ 5.000.000,00
	- per persona	€ 3.000.000,00
	- per danni a cose ed animali	€ 3.000.000,00
R.C.O.:	- per sinistro	€ 3.000.000,00
	- per persona lesa	€ 3.000.000,00

La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni, in quanto la stipula del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'impresa dalle sue responsabilità nei confronti di Friuli Venezia Giulia Strade anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'appaltatore contraente deve esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorsi con il proprio personale dipendente.

La ditta contraente sarà responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio e per cause a questi inerenti, alle persone e alle cose. La ditta aggiudicataria dovrà assumere in proprio ogni responsabilità per la continua sorveglianza e sicurezza di tutte le attrezzature pertinenti al presente capitolato, con esonero della committente e dei suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni.

La ditta contraente dovrà, inoltre, dimostrare all'atto di sottoscrizione del contratto di aver stipulato idonea polizza assicurativa per il rischio della responsabilità civile verso terzi.

La ditta contraente deve esonerare l'Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con il proprio personale dipendente.

La polizza dovrà altresì prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

ARTICOLO 14 – REQUISITI DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto deve rispondere integralmente a tutti i requisiti riportati nel documento "Capitolato Speciale d'Appalto, Legge Quadro N. 447 del 10.10.1995- Decreto Ministero Ambiente del 29.11.2000 - Decreto Presidente Repubblica N. 142 del 30.03.2004 - Decreto Legislativo N. 194 del 19.08.2005 "Individuazione Aree Critiche (IAC) - Piano Interventi di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PICAR) - Mappatura Acustica (MA) - Piani di Azione (PA)"

ARTICOLO 15 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle misure e degli elaborati forniti dal Contraente sono di esclusiva proprietà di Friuli Venezia Giulia Strade. E' fatto, pertanto, divieto all'Appaltatore di utilizzare, trasferire ad altri o pubblicizzare la documentazione e le informazioni che formano l'oggetto della presente attività di servizio senza la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte della società appaltante. In caso di favorevole accoglimento, la richiesta di autorizzazione potrà essere sottoposta alle condizioni che la stessa società appaltante riterrà opportune al fine della tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 16 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

La fornitura è unica ed indivisibile. Il prezzo offerto dovrà includere tutti gli oneri connessi.

La Contraente dovrà svolgere l'appalto affidato con propria organizzazione, e con assunzione del relativo rischio. Nell'espletamento delle attività, la Contraente dovrà impiegare personale qualificato ed esperto, regolarmente retribuito e assicurato come previsto dai contratti collettivi, soggetto esclusivamente al proprio potere direttivo e di controllo, nonché attrezzature e mezzi propri.

In particolare la Contraente dovrà eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte ed in conformità alla normativa in vigore, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, assumendo a proprio carico la responsabilità del proprio operato e di quello dei propri addetti, con ogni relativa conseguenza, diretta o indiretta.

La Contraente dovrà adottare, nell'espletamento delle attività, ogni cautela necessaria per non arrecare alcun danno.

Le attrezzature, che la Contraente utilizzerà per l'esecuzione dell'appalto dovranno essere rispondenti alle norme di legge e nelle migliori condizioni d'uso.

Contestualmente alla data di inizio delle attività, Friuli Venezia Giulia Strade individuerà un Direttore dei Lavori. Anche la Contraente, comunicherà i propri referenti, contestualmente all'emissione del Verbale di Inizio delle Attività. Le attività di lavoro saranno periodicamente sintetizzate in appositi verbali sottoscritti da entrambe le Parti.

ARTICOLO 17 - PROGRAMMA E PIANI OPERATIVI DETTAGLIATI PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI

Entro 30 giorni dalla consegna del servizio, l'Appaltatore deve presentare un "piano delle attività cartografiche, di censimento e di classificazione ricettori" per brevità successivamente chiamato "PR", completo di un cronoprogramma relativo alle varie fasi di attività.

Entro 15 giorni dalla consegna del piano, senza che questo comporti sospensione del servizio, la Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame del Piano delle attività di rilievo. Qualora esso non sia approvato, l'Appaltatore, entro i successivi 15 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della stazione appaltante; tali modifiche richieste saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità prevista nel piano.

Il PR dovrà prevedere la completa individuazione di:

- classificazione delle caratteristiche acustiche delle tratte stradali, secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico;
- censimento e classificazione degli edifici, completi di quote;
- censimento e classificazione delle caratteristiche acustiche del terreno.

Tale PR costruirà la base di definizione delle elaborazioni cartografiche, delle fasi di post-processing cartografico e dei rilievi per la classificazione acustica dell'infrastruttura stradale degli edifici.

Entro 45 giorni dalla consegna del servizio, l'Appaltatore deve presentare un "piano delle attività delle misure" acustiche e di traffico, per brevità successivamente chiamato "PM", completo di un cronoprogramma relativo alle varie fasi di attività.

Entro 15 giorni dalla consegna del piano, senza che questo comporti sospensione del servizio, la Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame del Piano delle attività delle misurazioni. Qualora esso non sia approvato, l'Appaltatore, entro i successivi 15 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della stazione appaltante; tali modifiche richieste saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Tale PM costruirà la base di definizione dei monitoraggi acustici e di traffico e meteorologici sulla sorgente principale e sulle sorgenti concorsuali e delle fasi relative di post-processing per la caratterizzazione acustica dell'emissione, la calibrazione del modello, la individuazione delle aree critiche e la redazione del piano degli interventi.

ARTICOLO 18 - STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI – CONTO FINALE

I pagamenti saranno regolati dall'emissione di Stati di Avanzamento da parte della Direzione Lavori, conseguenti al completamento consegna e verifica sui dati e gli elaborati richiesti, relativamente alle attività di:

- elaborazioni cartografiche, di censimento e classificazione degli edifici e strade : 20%;
- monitoraggi acustici, di traffico e meteorologici: 20%;
- elaborazione IAC e PICAR, ed invio agli enti interessati: 20%;
- elaborazione MA e PA, ed invio agli enti interessati: 20%;
- fornitura sistema GIS: 20%.

Friuli Venezia Giulia Strade curerà l'esecuzione delle verifiche ed emetterà un verbale di verifica che costituirà elemento fondamentale di valutazione circa la corretta esecuzione delle attività e degli obblighi contrattuali assunti, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di fine attività da parte del contraente.

Tale documento, in caso di esito positivo delle verifiche, autorizzerà l'emissione dello Stato di Avanzamento, in caso contrario disciplinerà i correttivi da applicare per risolvere eventuali inadempienze, assegnando un termine per ottemperare. L'emissione dello Stato di Avanzamento sarà in tal caso subordinata alla risoluzione delle inadempienze riscontrate e alla successiva verifica sulla nuova consegna.

Entro i 30 giorni successivi alla redazione dello Stato di Avanzamento verrà emesso il relativo certificato di pagamento. Su ogni certificato d'acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari allo 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Gli oneri della sicurezza verranno contabilizzati con le stesse percentuali degli Stati di Avanzamento.

Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 giorni, a norma dell'art. 114 del D.P.R. 554/99, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta.

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato d'ultimazione delle prestazioni (emesso ai sensi dell'Art. 172 DPR 554/99 e Art. 21 D.M. 145/2000).

Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale entro il tempo indicato, questo si intende da lui definitivamente accettato (Art. 174 DPR 554/99).

Dalla data del verbale che attesta l'esito positivo del conto finale si attiverà la garanzia di cui all'Art. 21.

Il termine di pagamento del saldo e di svincolo della trattenuta dello 0,5% non potrà superare i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.L.vo 163/06.

ARTICOLO 19 - TEMPO UTILE PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO, SOSPENSIONI, PENALITÀ, PROROGHE

Il termine per l'effettuazione del servizio è stabilito in un tempo pari a quello offerto da chi si aggiudica il servizio (\leq a 300 (trecento) giorni solari, naturali e consecutivi) a decorrere dalla data del verbale di consegna (art. 21 D.M. 145/2000).

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto nella misura delle normali previsioni dell'incidenza di giorni di andamento stagionale sfavorevole e, pertanto, per tali ragioni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. Casi eccezionali saranno comunque valutati dal Responsabile del Procedimento e dalla Direzione Lavori.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori o con la redazione di appositi verbali.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di deficiente, tardiva o incompleta esecuzione dell'appalto Friuli Venezia Giulia Strade avrà facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore una penale di importo pari al **1/‰ (uno per mille)** dell'ammontare complessivo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo oltre i termini contrattuali. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art.117 del D.P.R. 554/99.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate dovranno essere contestate per iscritto.

L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative all'ultimo stato di avanzamento.

Si applica la procedura di risoluzione del contratto per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i.

In caso di inosservanza delle direttive tecniche impartite dalla committente, oltre all'applicazione della predetta penale e al risarcimento dei danni, non sarà riconosciuto alla ditta contraente alcun compenso per le attività svolte.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto di 30 giorni della risposta del Responsabile del procedimento in merito all'istanza di proroga, ai sensi dell'Art. 26 del D.M. 145/2000.

ARTICOLO 20 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE

Friuli Venezia Giulia Strade può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'incarico e chiedere all'impresa di visionare il lavoro svolto.

Qualora siano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'impresa i rilievi specifici assegnandole un termine per ottemperare.

Qualora l'impresa persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, o qualora un solo stato di avanzamento risultasse non emettibile, Friuli Venezia Giulia Strade potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

La contraente comunicherà per iscritto a Friuli Venezia Giulia Strade la disponibilità all'esecuzione dei collaudi, e una proposta operativa di metodologia di test e verifica delle funzionalità previste per il sistema, metodologia che Friuli Venezia Giulia Strade potrà applicare o integrare a proprio giudizio.

Friuli Venezia Giulia Strade nominerà un Collaudatore o un'apposita Commissione di Collaudo per l'effettuazione dei collaudi, che saranno effettuati entro i tempi indicati all'art. 18, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.

L'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione del Collaudatore il personale, le apparecchiature e gli strumenti occorrenti ad eseguire tutte le operazioni necessarie alle verifiche di collaudo.

Se l'Appaltatore non ottempera a tali obblighi, Friuli Venezia Giulia Strade potrà disporre di provvedere d'ufficio, deducendo le spese dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Le spese di collaudo e quelle per i sopralluoghi che Friuli Venezia Giulia Strade si riserva di far effettuare dai propri tecnici durante il corso della lavorazione, nonché le spese di trasporto e le indennità spettanti per legge al personale Friuli Venezia Giulia Strade saranno a carico di Friuli Venezia Giulia Strade medesima.

La regolare esecuzione delle misure ed elaborazioni effettuate in tutte le fasi del rilievo sarà svolta sulle tolleranze dichiarate dall'Aggiudicataria nella propria offerta tecnica, che non potranno, in ogni caso, essere superiori a quelle prescritte nel Capitolato.

La regolare esecuzione del servizio sarà verificata in corso d'opera e al termine di ognuna delle fasi di consegna dei dati previsti e comprenderà, per ciascuna fase, le attività riportate nell'articolo relativo ai collaudi delle Norme Tecniche.

In caso di esito negativo Friuli Venezia Giulia Strade produrrà un documento di descrizione delle prescrizioni necessarie all'ottenimento dell'approvazione.

La Contraente dovrà provvedere ad uniformarsi alle suddette prescrizioni, tenendo conto di tutti i rilievi espressi nel documento sopra indicato. Tali revisioni sono a cura e spesa della Contraente e dovranno essere ultimati entro un termine massimo di 15 giorni. Nel caso in cui entro tale termine non siano stati recepiti motivatamente i rilievi espressi, Friuli Venezia Giulia Strade si riserva il diritto di imporre una nuova revisione dei servizi oppure di risolvere il contratto.

ARTICOLO 21 – SERVIZI DI GARANZIA E ASSISTENZA

A partire dalla data dell'esito positivo dell'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, si attiva il periodo di tempo (24 mesi) durante il quale si espleta il servizio di garanzia ed assistenza sui dati e gli elaborati consegnati.

Il Contraente deve indicare a Friuli Venezia Giulia Strade un referente individuato mediante un riferimento di telefono, fax, e-mail.

A detto referente Friuli Venezia Giulia Strade potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta di garanzia e assistenza. Tali riferimenti dovranno essere comunicati in forma ufficiale al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.

Per ciascun intervento in garanzia il personale tecnico incaricato dall'impresa produrrà un rapporto indicante data, ora, luogo e caratteristiche dell'intervento effettuato. Sarà cura del Responsabile di Friuli Venezia Giulia Strade certificare l'esecuzione della prestazione in garanzia.

ARTICOLO 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata sulla base dell'offerta tecnico economica più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06, alla cui determinazione concorreranno i seguenti fattori ponderali:

- **Prezzo** per il quale sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti;
- **Qualità della proposta tecnica** per il quale sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti.

secondo le modalità indicate nel Bando di Gara e specificate nel Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO

Il prezzo offerto dal Contraente dovrà essere comprensivo di ogni onere sopra specificato. I prezzi s'intendono offerti ed accettati dal Contraente, il quale effettuati i calcoli, le indagini e le stime, si assume ogni rischio connesso all'esecuzione delle prestazioni. La Contraente formulando la propria offerta, dichiara inoltre di conoscere tutte le condizioni, gli obblighi, gli oneri, le modalità e le prescrizioni tecniche che possono essere connesse all'esecuzione delle prestazioni e di avere accettato il corrispettivo ritenendolo remunerativo sotto ogni profilo.

La fatturazione dovrà avvenire per ogni fase di attività prevista all'art. STATI DI AVANZAMENTO E PAGAMENTI – CONTO FINALE, successivamente all'emissione da parte di Friuli Venezia Giulia Strade di autorizzazione scritta all'emissione di fattura.

ARTICOLO 24 – RECESSO E RISOLUZIONE

Per quanto attiene alle questioni Recesso e Risoluzione, farà testo quanto specificato nel Contratto. Si anticipa comunque quanto segue.

Friuli Venezia Giulia Strade si riserva comunque la facoltà di annullare in qualsiasi momento l'ordine effettuato, mediante preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r.

Fermo restando l'ipotesi di risoluzione di cui sopra, Friuli Venezia Giulia Strade procederà all'annullamento di diritto dell'ordine, qualora:

- la Contraente sia dichiarata fallita o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, comunque denominata;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Contraente per la partecipazione alla gara;
- in caso di difformità tra quanto fornito e quanto richiesto;
- in caso di violazione del divieto di cessione dell'ordine.

In tutti i casi sopra citati resta salvo il diritto di Friuli Venezia Giulia Strade al risarcimento di tutti i danni subiti.

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento in cui Friuli Venezia Giulia Strade comunicherà alla Contraente, mediante raccomandata a.r. anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax), che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra.

In ognuna delle ipotesi sopra previste Friuli Venezia Giulia Strade non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Friuli Venezia Giulia Strade avrà inoltre la facoltà di annullare l'ordine in ogni altro caso d'inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste.

In caso di risoluzione del Contratto FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE si riserva il diritto di riassegnare l'appalto stesso alla società o raggruppamento di imprese che abbia avuto in fase di gara classificazione successiva alla aggiudicataria cui sia stata applicata la rescissione.

ARTICOLO 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto ed il conseguente trasferimento a Terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata. Qualora venga disatteso quanto prescritto conseguirà di diritto la risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale definitivo, nonché il risarcimento di ogni danno maggiore. I predetti provvedimenti sono adottati dal Committente con semplice atto amministrativo, senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

L'impresa aggiudicataria potrà procedere al subappalto nel rispetto delle normative vigenti in materia, indicando nell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare a Terzi.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane impregiudicata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 26 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il corso delle attività oggetto del presente appalto.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 348 della Legge sui LL.PP. 2248/1865, dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/00.

In particolare nessun compenso sarà dovuto da Friuli Venezia Giulia Strade per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, d'utensili, strumentazione ecc., come indicato nell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/00.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

ARTICOLO 27 – RISERVATEZZA

Tutto il personale della Contraente impiegato nella realizzazione, oltre che quello di altre aziende che dovessero essere eventualmente impiegate dalla Contraente per la realizzazione di parti dell'appalto, dovrà essere di gradimento di Friuli Venezia Giulia Strade e dovrà utilizzare i dati messi a disposizione dalla stessa Friuli Venezia Giulia Strade, ed indicati come "dati riservati", con lo stesso grado di cura e discrezione usato per informazioni analoghe della Contraente.

Sono da considerarsi pure "dati riservati" tutte le procedure operative e le modalità di gestione delle informazioni che saranno introdotte e sviluppate per conto di Friuli Venezia Giulia Strade, come pure tutte le informazioni che Friuli Venezia Giulia Strade dovesse condividere con la contraente per le finalità di integrazione del software sviluppato con altri sistemi.

Resta a carico della Contraente la responsabilità relativa alla riservatezza delle informazioni di cui il proprio personale viene a conoscenza nell'ambito della realizzazione del Progetto.

La Contraente si obbliga a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente contratto, dati, notizie, informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione da Friuli Venezia Giulia Strade o che

comunque riguardino l'esecuzione del presente contratto, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori.

L'obbligo di segretezza sarà per la Contraente vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto ed anche successivamente alla sua ultimazione, e comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute non siano di dominio pubblico.

E' fatto espresso divieto alla Contraente di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento dell'incarico, salvo il benestare scritto di Friuli Venezia Giulia Strade.

E' facoltà di Friuli Venezia Giulia Strade verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, Friuli Venezia Giulia Strade potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora L'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano le attività affidate con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali (in grado di ricevere ordini dalla Stazione Appaltante e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi), il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati alla struttura di controllo.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso comunicare, alla sottoscrizione del contratto, il nominativo ed i riferimenti del (o dei) propri referenti tecnici, che saranno di riferimento nei contatti con Friuli Venezia Giulia Strade per tutta la durata delle attività, o fino ad eventuale successiva loro sostituzione.

ARTICOLO 29 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ARTICOLO 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra Friuli Venezia Giulia Strade e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto del servizio, sono devolute al Giudice ordinario, Foro esclusivo è quello di Trieste.